SENATO DELLA REPUBBLICA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1956

(91ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Unificazione delle tensioni di distribuzione dell'energia elettrica » **(1377)** *(D'iniziativa del senatore Corbellini)* **(Discussione e rimessione all'Assemblea):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 1424, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1432
AMIGONI 1426
CANEVARI 1427, 1430, 1431
CAPPELLINI 1425, 1428, 1429, 1430, 1431
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . 1427, 1428, 1429, 1430, 1431
CERABONA 1429, 1430, 1431
FOCACCIA, *relatore* . 1424, 1426, 1429, 1430, 1431
PORCELLINI 1430
VACCARO 1426, 1429

« Sostituzione dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici » **(1631)** *(D'iniziativa del deputato Fabriani) (Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1418, 1420, 1423
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1422
CROLLALANZA . . . . . *Pag.* 1423
ROMANO, *relatore* 1420
SPEZZANO 1418, 1423

« Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata « Petrulli » in Aspromonte (Provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie » **(1633)** *(Di iniziativa dei deputati Geraci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE, *relatore* 1418
CAPPELLINI 1418
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1418
ROMANO 1418

« Modificazioni all'articolo 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 » **(1713)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1432, 1434
CAPPELLINI 1433
VACCARO, *relatore* 1432, 1433
VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 1433

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Porcellini, Restagno, Romano Domenico, Sanmartino, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Massini è sostituito dal senatore Spezzano.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Caron, per le poste e le telecomunicazioni Vigo e per la marina mercantile Terranova.

PORCELLINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata " Petrulli " in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie » (1633) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata " Petrulli " in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, del quale dirò, come relatore, che vi è quasi un impegno morale, direi storico, da parte del Governo e del Parlamento affinchè si provveda a questa spesa, che peraltro non è notevole e che è già compresa nei capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

CAPPELLINI. Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge e apprezziamo l'iniziativa dei deputati che l'hanno proposto.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo nella sostanza di questo disegno di legge. Ma poichè, come i colleghi avranno osservato, la spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-56, ad evitare inconvenienti, poichè la data comincia ad essere un po' lontana, sarebbe opportuno conoscere il parere della Commissione finanze e tesoro. Pertanto, proporrei di rinviare la discussione del disegno di legge.

CAPPELLINI. Non si potrebbe iscrivere la spesa nel bilancio 1956-57?

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministro dei lavori pubblici ritiene anche che il previsto stanziamento di 10 milioni non sia sufficente allo scopo. Quindi insisto nella proposta di rinviare la discussione del disegno di legge, per esaminare se sia possibile ottenere un aumento di questo stanziamento.

ROMANO. Come si rileva dal disegno di legge, lo stanziamento dovrebbe servire per costruire il fabbricato destinato ad accogliere i cimeli relativi all'avvenimento; ma sarebbe necessario provvedere anche alla sistemazione della strada per accedervi, che si può dire, è quasi inesistente.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I proponenti di questo disegno di legge hanno avuto tanta fretta di varare alla Camera il provvedimento, che non mi è stato possibile neanche ottenere 24 ore di rinvio per esaminarlo a fondo. Assicuro la Commissione del Senato che la questione sarà riguardata con la dovuta attenzione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè non vi sono osservazioni in contrario, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: « Sostituzione dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici » (1631) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPEZZANO. Intervengo in sostituzione del collega Massini, indisposto. Devo subito dichiarare che chiedo il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge da me proposto « Modifica dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti », — che è anch'esso all'ordine del

giorno della seduta odierna — e ciò al fine di non ritardare di una sola ora l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Fabriani.

Se dovessi fare delle critiche di fondo al disegno di legge proposto dal deputato Fabriani, dovrei dire che esso risolve solo in parte i problemi dei Comuni. Infatti, il sovraccanone resta ancora una facoltà del Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; mentre l'esperienza insegna che sarebbe stato più opportuno, anzi necessario, stabilire che non si tratta di facoltà, ma di obbligo. Inoltre, dovrei osservare che non è stata fissata la misura minima, ma solo la massima. La mancata determinazione della misura minima rimette tutto all'arbitrio del Ministero e l'esperienza ci insegna quanto ciò sia pericoloso per i Comuni. Devo ancora osservare che la Commissione dei lavori pubblici aveva assunto l'impegno di elevare il sovraccanone a 800 lire, mentre è rimasto a lire 436.

Ho fatto queste considerazioni anche per chiarire i motivi per cui insisto sul rinvio del mio disegno di legge.

Siamo disposti ad approvare il disegno di legge del deputato Fabriani, così come è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento ma, secondo me, sono necessarie alcune precisazioni. Il nostro avversario (il monopolio elettrico) è felice ogni qualvolta può servirsi della carta bollata, per cui ci conviene essere quanto più è possibile guardinghi nelle espressioni letterali. Io ho la triste esperienza di quello che sta avvenendo nei riguardi della legge n. 959 sui bacini imbriferi. D'altra parte, avendo seguito le opposizioni delle diverse società, sono in grado di poter prevedere le eventuali eccezioni che il monopolio elettrico farebbe se il disegno di legge restasse così come è.

Una delle eccezioni avanzate nei riguardi della legge n. 959 è questa: la legge n. 959 è sostitutiva dell'articolo 53 del testo unico del 1933 e perciò essa non può applicarsi in tutti quei casi nei quali non era applicabile per un qualsiasi motivo l'articolo 52. Il Tribunale delle acque ha rinviato la questione alla Corte costituzionale. Nemmeno a farlo apposta, questo disegno di legge ha come titolo: « Sostituzione dell'articolo 53 del testo unico ecc. », e ciò deve preoccuparci. Infatti vi sono molte pratiche pendenti dinanzi al Genio civile o al Ministero delle finanze, direzione generale del demanio, o al Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la liquidazione del sovraccanone in base all'articolo 53. Il parere conforme del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero delle finanze è che l'articolo 53 è applicabile soltanto alle concessioni avvenute dopo il 1933; e poichè detto testo unico del 1933 richiama la legge 1919 che a sua volta richiama il decreto legislativo 20 novembre 1916 n. 964, si ritiene applicabile anche a tutte le concessioni fatte dopo di tale data, mentre non sarebbero soggette agli obblighi di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque le concessioni anteriori al decreto legislativo 20 novembre 1916.

Non vi è dubbio, a voler giudicare onestamente, che il deputato Fabriani, il Governo e la Commissione dei lavori pubblici della Camera dei deputati abbiano inteso chiaramente dire che questo disegno di legge si applica a tutte le concessioni in qualsiasi tempo siano avvenute, ma io ritengo che sia necessario precisarlo ancora meglio.

L'articolo 2 per conto mio e per conto di tutti i galantuomini è felice nella sua espressione: « per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957 ». Evidentemente si tratta di una disposizione abbastanza chiara che non dovrebbe dar luogo ad equivoci, ma, nella realtà, potrebbe dar luogo ad equivoci perchè vi sono condizioni di fatto per le quali si potrebbe sostenere che non sono state previste nella formulazione dell'articolo. Infatti vi sono moltissimi casi per i quali è stata dichiarata la decadenza o la prescrizione del diritto al sovracanone.

Vi sono altri casi, come quello del Comune di S. Giovanni in Fiore per il quale vi è già un decreto del Capo dello Stato che dichiara non dovuto il canone. Pertanto, da parte del monopolio elettrico, si potrebbe sostenere che questi casi sono esclusi dalla disposizione di legge. Si violerebbe la volontà del legislatore, ma non è da escludere che si potrebbero trovare dei

magistrati proclivi ad accogliere una eccezione di questa natura. Bisogna perciò chiarire al massimo.

Vi è, per di più, tutto il problema degli arretrati. Attualmente, ad esempio, sono pendenti dinanzi alla quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici diverse pratiche riguardanti arretrati del 1936; altre pratiche sono pendenti dinanzi al Ministero delle finanze. Nel disegno di legge non si prevede esplicitamente quale sarebbe la sorte di detti arretrati, ma è evidente che anche in tal caso la volontà del legislatore è stata quella di far salvi i diritti già acquisiti in base all'articolo 53.

Cosa fare per evitare ogni pericolo e sbarrare qualsiasi scappatoia al monopolio? Cosa fare di fronte a questa realtà? Ritengo che siano necessari degli emendamenti.

Il primo emendamento che io propongo riguarda il titolo del disegno di legge che dovrebbe essere così formulato: « Modifica dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933 ecc. »; propongo cioè di sostituire alla parola « sostituzione » l'altra « modifica ». E poichè nell'articolo 1, alla terza riga, è detto: « è sostituito », tale espressione dovrebbe essere cambiata con « è modificato ».

L'articolo 2 dovrebbe, a mio modo di vedere, essere modificato nei seguenti termini:

« Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1957 e si applicano, in ogni caso, a tutte le concessioni, comprese quelle già assentite anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1164, e quelle per le quali, per un qualsiasi motivo, decadenza, prescrizione, provvedimento negativo, non sia stato liquidato il canone.

La presente legge non pregiudica i diritti dei Comuni ad ottenere, in base all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la liquidazione del sovracanone fino all'entrata in vigore della presente legge ».

Come vedete, onorevoli colleghi, sono emendamenti di forma e non di sostanza, perchè, ripeto, la volontà del legislatore comprende in modo inequivoco questi concetti che io mi son preoccupato di chiarire ancora di più.

Ho creduto opportuno presentare gli emendamenti perchè l'esperienza fatta con la legge n. 959 rende indispensabile, a mio modo di vedere, tagliare in precedenza le eventuali scappatoie alle quali potrebbero ricorrere le società distributrici.

Arrivati a questo punto è, forse, opportuno dire che, se la Commissione e il Governo, per risparmiare del tempo, cioè per non far tornare il disegno di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento, dichiarassero all'unanimità che ognuno di questi emendamenti è superfluo ed è pleonastico perchè in tal senso deve essere intesa la legge, evidentemente risparmieremmo del tempo prezioso e faremmo gli interessi dei Comuni, perchè l'articolo 53 della legge attuale non riesce ad essere applicato.

PRESIDENTE. Con una procedura alquanto insolita, su questo disegno di legge, prima ancora del relatore, ha parlato il senatore Spezzano, che aveva chiesto di fare una dichiarazione preliminare, nella sua qualità di presentatore di un disegno di legge analogo a quello in discussione.

La Commissione, quindi, ha ascoltato le proposte e le dichiarazioni del senatore Spezzano. Adesso ascolterà la relazione del senatore Romano.

ROMANO, *relatore*. Questo disegno di legge n. 1631 (sostituzione articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante il sovracanone a favore degli Enti locali per l'energia elettrica trasportata oltre il raggio di 15 chilometri), già approvato dalla Camera dei deputati, trae origine da una proposta di legge, portante il n. 1110, del deputato Fabriani, intesa soltanto ad apportare delle modifiche al vigente articolo 53 del richiamato testo unico.

Tale proposta era così formulata: « Art. 1: Dal secondo capoverso dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soppresse le parole " e non deve eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione " ».

« Art. 2: Il sovracanone è dovuto anche per le annate precedenti alla entrata in vigore del-

la presente legge, qualora i Comuni rivieraschi interessati non abbiano ancora percepito le loro spettanze ».

In merito a tale proposta di legge, in sede di Commissione della Camera (lavori pubblici), furono proposti due emendamenti sostitutivi del disegno di legge Fabriani, rispettivamente da parte degli onorevoli Bettiol G., Cianca, Polano, Floreani, Baglioni, Curcio, il primo e degli onorevoli Veronesi e Bernardinetti il secondo.

Il testo di tali emendamenti è il seguente: « Art. 1: Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive provincie, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario di lire 800 per ogni Kw. nominale concesso » (Bettiol ed altri).

« Art. 2: I sovracanoni già liquidati o in corso di liquidazione per concessioni assentite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati o liquidati con l'osservanza di quanto disposto al precedente articolo 1 » (Veronesi).

In merito a tali emendamenti sostitutivi il Ministero dei lavori pubblici e le altre Amministrazioni interessate espressero parere contrario.

Successivamente, a seguito di nuovo esame, nonchè di riunioni intervenute tra i Ministeri interessati (finanze e lavori pubblici) e promosse dall'onorevole Sottosegretario Caron, fu concordato un definitivo testo di disegno di legge che, tenendo conto dei rilievi mossi dalle due Amministrazioni interessate e di qualche esigenza di carattere politico, conseguì in pratica il consenso del Governo.

Tale disegno di legge concordato è stato definitivamente approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1956, con la soppressione però delle seguenti parole all'articolo 1: « su richiesta degli Enti interessati », e « del sovracanone un quarto viene attribuito all'Amministrazione provinciale e i rimanenti tre quarti sono divisi tra i Comuni rivieraschi ».

Risulta infine che il Ministero delle finanze, principalmente interessato all'articolo 53 del testo unico — la cui applicazione rientra nella sua competenza — ha recentemente insistito perchè in sede di esame da parte del Senato del disegno di legge in parola, venga ripristinata almeno la seconda frase che, come dianzi detto, è stata eliminata da parte della Camera dei deputati, in modo che sia prevista e sancita la ripartizione del sovracanone fra le Amministrazioni provinciali ed i Comuni nella misura rispettivamente di un quarto e di tre quarti.

In proposito, si fa presente che la Commissione della Camera aveva ritenuto di sopprimere tale frase e quindi la ripartizione *ex lege* che essa contiene, nel presupposto che possono esservi delle Provincie che hanno situazioni economiche tali per cui lo stabilire tassativamente che spetti loro un quarto del sovracanone comporterebbe controsensi ed ingiustizie.

In sostanza, il vigente articolo 53 del testo unico è basato sui seguenti fondamentali principi: *a*) facoltà del Ministero delle finanze di imporre il sovracanone; *b*) limitazione di tale sovracanone alla energia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi; *c*) misura variabile del sovracanone fino ad un limite massimo che attualmente è di lire 436 per chilovattora (a seguito di precedenti aumenti); *d*) limite obiettivo della imposizione: quello dell'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci comunali dell'ultimo quinquennio, ammontare che non può essere superato dall'importo del sovracanone.

La prima proposta di legge, quella dell'onorevole Fabriani, apportava solo delle modifiche, nel senso che eliminava il limite obiettivo di cui al punto *d*).

Gli emendamenti sostitutivi di tale proposta, invece, sovvertono integralmente i criteri, i limiti ed i princìpi su cui si basa l'attuale articolo 53 del testo unico.

Il testo concordato e successivamente approvato dalla Camera dei deputati corrisponde in linea di massima alle varie esigenze e richieste manifestatesi, sia da parte delle Amministrazioni interessate che in sede di Commissione permanente della Camera, nel corso della sua formulazione, e pertanto può ritenersi accettabile.

Resta da decidere sulle insistenze del Ministero delle finanze a mantenere ferma la ripartizione del sovracanone tra Provincie e Comuni, ripartizione che è stata eliminata nel testo approvato dalla Camera dei deputati per le ragioni predette, che il vostro relatore ritiene giuste.

Propongo pertanto alla Commissione di approvare il disegno di legge in esame, nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Onorevoli senatori, la relazione del senatore Domenico Romano mi dispensa dal rifare la storia di questo disegno di legge, che è stato presentato nell'agosto del 1954.

Il senatore Romano ha ricordato molto chiaramente il travaglio legislativo di questo disegno di legge che, toccando interessi precostituiti assai importanti, aveva creato ansietà, perplessità, preoccupazione e molte discussioni.

Ma la soluzione fu trovata; e ringrazio il senatore Romano anche di avere incidentalmente riferito che ciò è avvenuto per mia iniziativa. La situazione ha trovato il suo sbocco in quanto io mi ero ripromesso di studiare una formula nuova, perchè mentre il disegno di legge Fabriani aveva una evidente utilità, sulla quale concordavano tutte le parti politiche, praticamente non aveva la più felice e la migliore delle formulazioni.

Attraverso una riunione, prima di tutte le Amministrazioni interessate dello Stato e poi di tutte le parti politiche, siamo riusciti — ed è stato per me motivo di compiacimento — a trovare una formulazione sulla quale la Camera dei deputati ha votato all'unanimità. Tale formula è quella del testo che oggi è sottoposto alla vostra attenzione e alla vostra approvazione.

Riconfermo anzitutto, entrando nel merito, che il Ministero delle finanze insiste sulla divisione dei canoni con percentuale fissa alle provincie. È vero quanto afferma l'onorevole Ministro Andreotti, che cioè nella riunione delle Amministrazioni interessate, queste all'unanimità avevano accettato la formulazione che attribuiva un quarto del sovracanone alle Amministrazioni provinciali; è vero che la settima Commissione all'unanimità aveva riconfermato questa decisione, ma è altrettanto vero che la Camera all'unanimità ha soppresso tale disposizione.

Essendo la volontà della Camera in seduta plenaria assolutamente determinante, mi pare che pur facendo il mio dovere di riferire con obiettività quanto richiesto dal Ministero delle finanze il Senato possa superare questa obbiezione.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Spezzano, debbo dargli atto che questo disegno di legge non soddisfa appieno la sua parte politica e lui personalmente. Era nelle sue intenzioni, infatti, che non si trattasse di una facoltà del Ministero di applicare un canone, bensì di un onere fisso, il cui ammontare l'onorevole Bettiol aveva fissato in lire 800 anzichè lire 436 come oggi appare nel disegno di legge. Però questa discussione io oso sperare — del resto lo ha detto lo stesso senatore Spezzano — sia superata e che pertanto non ci si soffermi nel chiedere un onere fisso.

Ci sono due altre proposizioni sulle quali il Governo deve esprimere il proprio parere. La prima è costituita dall'emendamento tendente a sostituire alle parole « è sostituito » le altre « è così modificato ».

Forse proprio perchè non sono un giurista mi sfugge l'esatta interpretazione che si può dare all'una o all'altra espressione. Comunque, debbo ricordare che in tutte le discussioni che sono state fatte tra le Amministrazioni dello Stato, in seno alla VII Commissione della Camera e in Assemblea plenaria, il Governo ha sempre inteso parlare di « modifica » dell'articolo 53. È chiaro quindi che non faccio delle difficoltà parlando sul merito di questo emendamento, di dichiarare che si tratta di una « modifica » dell'articolo 53 e spero che questa affermazione sia sufficientemente chiara ed idonea ad evitare qualsiasi dubbio.

Per quanto riguarda l'articolo 2, debbo dire che vedendolo approvato dalla Camera nella sua attuale redazione ho avuto una piccola soddisfazione politica perchè una volta ancora si è dimostrato all'opposizione che anche un democristiano ha da dire delle cose sufficiente-

mente precise, drastiche su questo tanto tormentato problema. Comunque, debbo assicurare gli onorevoli senatori che l'interpretazione che il Governo dà all'articolo 2 è precisamente questa: che a partire dal 1° gennaio 1957 queste nuove norme, che modificano quelle dell'articolo 53, debbano essere applicate a tutte le concessioni, nessuna esclusa.

Anche circa la retroattività si sono avute discussioni animate, ma a questo riguardo a nome del Governo io mi sono opposto nel modo più assoluto. Resta chiaro quindi che dal 1° gennaio 1957 tutte le società elettriche per ogni kWh concesso debbono pagare questo canone, ferma restando la facoltà di cui all'articolo 1 sul limite massimo dell'imposizione e sulla sua gradualità.

Ritengo pertanto che non occorra fare le modifiche proposte dal senatore Spezzano, alle quali non mi oppongo in via sostanziale preoccupandomi soltanto di non far tornare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Concludendo, spero che questi miei chiarimenti siano sufficienti all'interpretazione della legge oggi alla Commissione e domani a chi dovrà applicarla. Tengo infine a chiarire che le pratiche tuttora pendenti, antecedenti all'entrata in vigore di questa legge, verranno liquidate in base al vecchio articolo 53.

SPEZZANO. Udite le esplicite e chiare dichiarazioni del Governo, che confermano l'interpretazione da me data e la volontà espressa dall'altro ramo del Parlamento, rinuncio agli emendamenti proposti, ritenendo che siano più che sufficienti le dichiarazioni del Governo e della Commissione per troncare ogni eventuale discussione dinanzi alle autorità competenti, equivalendo ad una interpretazione autentica della legge.

CROLLALANZA. Desidero anch'io associarmi all'interpretazione emersa dalle parole del rappresentante del Governo, precisando che all'occorrenza essa deve servire a precisare, senza possibilità di equivoci, l'esatta portata del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subìto in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali comuni e provincie ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa del senatore Corbellini: « Unificazione delle tensioni di distribuzione dell'energia elettrica » (1377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Corbellini: « Unificazione delle tensioni di distribuzione dell'energia elettrica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FOCACCIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge di iniziativa del Presidente di questa Commissione tende a compiere un passo più decisivo verso la disciplina delle caratteristiche tecniche di distribuzione della energia elettrica, e precisamente verso la unificazione delle tensioni di distribuzione.

Voi sapete che la legge in vigore — legge 8 marzo 1949, n. 105 — tende alla normalizzazione delle tensioni di alimentazione delle reti di distribuzione comprese fra 100 e 1000 volts, stabilendo che siano da considerarsi normali le tensioni 125-220 e 220-380 volts, consentite quelle di 160-275 volts, e anormali tutte le altre.

La medesima legge dispone che i nuovi allacciamenti si facciano ad una delle tensioni normali e che entro dieci anni dalla entrata in vigore (praticamente entro il 1959) vengano trasformate le reti a tensione anormale, adottando tensioni ormali. A partire dalla stessa data, la legge vigente, con l'articolo 5, dà facoltà al Ministro dei lavori pubblici di disporre la trasformazione delle reti da tensioni consentite a tensioni normali. Si tratta di una facoltà delegata, ma è ovvio che sarà cura del Ministero dei lavori pubblici di disporre tale trasformazione con la indispensabile gradualità, in maniera da conseguire, entro un congruo periodo di tempo, la reale unificazione delle tensioni senza apportare gravi ed insopportabili turbative economiche.

La proposta contenuta nel disegno di legge in esame ha lo scopo di fissare come tensione normale solamente quella di 220-380 volts, intendendo naturalmente la tensione di 220 volts per i circuiti monofase e la stellata dei circuiti trifasi, e quella di 380 volts per la concatenata dei medesimi circuiti trifasi; sinteticamente, cioè, può dirsi che la legge propone il passaggio della tensione 125-220 volts dalla categoria di quelle normali a quella delle consentite.

La proposta appare certamente apprezzabile, specialmente perchè, senza apportare varianti alla architettura della vigente legge 8 marzo 1949, n. 105, dispone che tutti gli impianti nazionali di distribuzione di energia elettrica passino in futuro, con ragionevole gradualità, ad un unico livello di tensione, con tutti i vantaggi derivanti da una reale unificazione di tutte le apparecchiature elettriche al servizio degli utilizzatori (lampade, apparecchiature elettrodomestiche, motori, ecc.) e dei distributori (trasformatori, contatori, limitatori).

Per quanto attiene alla scelta del valore 220/380 per la tensione unificata è da rilevare che essa pone l'Italia al livello già conseguito in quasi tutti gli altri Paesi europei: infatti, come è noto, la tensione 220/380 è già unificata in Danimarca, Germania occidentale, Svezia, Svizzera, come pure in Cecoslovacchia, Finlandia, Olanda ed Ungheria; inoltre a questo valore della tensione tendono anche l'Austria, la Grecia, la Turchia e la Jugoslavia, ove tutti i nuovi impianti vengono già da qualche anno eseguiti a questa tensione.

Solo in Inghilterra la tensione normalizzata è 240/415 volts mentre in Italia e in Francia si hanno, allo stato attuale, due tensioni normali: 220/380 e 125/220 volts; con ovvia tendenza, tuttavia, di dare nella pratica la preferenza alla prima coppia di valori, almeno per i nuovi impianti. In questo campo (nuovi centri da elettrificare, estensioni suburbane di città, nuovi agglomerati edilizi, ecc.) il disegno di legge in esame, che propone l'adozione dell'unica tensione 220/380 volts normale, può in effetti considerarsi, più che una anticipazione, un riconoscimento a quanto è già oggi in via di esecuzione in molti impianti di distribuzione, specie di alcune città più moderne.

Devesi, tuttavia, osservare che, senza dubbio, il provvedimento proposto allarga il campo delle tensioni consentite; esse risulteranno le preponderanti allo scadere del termine fissato dalla vigente disposizione. Per questa ragione il Ministro dei lavori pubblici dovrà tenere debito conto della situazione delle ten-

sioni consentite nello stabilire il piano di gradualità per il passaggio dalle tensioni consentite a quelle normali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; il vostro relatore ritiene necessario proporre alla Commissione che, per non rendere troppo pesanti i gravami economici della trasformazione, il Ministero dei lavori pubblici debba concedere un periodo di tempo più lungo di quello stimato necessario nella situazione che sarebbe derivata dalla legge attuale, a parità di altre condizioni.

Sarà quindi necessariamente prolungato nel tempo il lavoro di completa trasformazione; ma è di gran lunga predominante il vantaggio di vedere anche in Italia tutte le reti di distribuzione unificate alla stessa tensione, e per di più, al valore adottato ormai da quasi tutte le Nazioni europee.

Per tutte queste ragioni, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge così come è stato sottoposto al vostro esame, ma con l'aggiunta del seguente emendamento:

« Nei confronti delle tensioni di 125 volts nei circutii monofase e 125/220 volts nei circuiti trifasi (rispettivamente tensione stellata e tensione concatenata), il Ministro dei lavori pubblici potrà avvalersi della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1949, n. 105, solo quando saranno trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

CAPPELLINI. Come i colleghi ricorderanno, anche noi ci trovammo d'accordo nel chiedere il rinvio della discussione di questo disegno di legge quando se ne parlò per la prima volta in seno alla nostra Commissione per avere la possibilità di esaminarlo più a fondo.

Noi abbiamo messo a profitto questo periodo trascorso da quella seduta ad oggi, e abbiamo richiesto ed ottenuto un parere abbastanza ampio di tecnici e di specialisti della materia, parere di cui desidero leggere alla Commissione i punti salienti.

Il disegno di legge n. 1377, presentato dal senatore Corbellini, permette di riprendere in esame la legge 8 marzo 1949, n. 105, relativa alla normalizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e a corrente alternata in derivazione, a tensione compresa tra cento e mille volts.

Le reti di bassa tensione con le quali le imprese elettriche distribuiscono l'energia sono ormai sature. Il continuo diffondersi dell'energia elettrica distribuita all'attuale tensione richiede la costruzione di un sempre più grande numero di cabine di trasformazione. Poichè la zona entro la quale è possibile erogare energia ad una tensione accettabile dalla utenza, non può superare oggi i 700-900 metri, elevando la tensione di distribuzione da 220 a 380 volts sarà possibile diminuire l'intensità di corrente e quindi trasportare la stessa potenza con conduttori di minore sezione, aumentando la capacità di trasporto delle reti attualmente esistenti.

La proposta di legge del senatore Corbellini, che stabilisce un'unica tensione di 220 volts nei circuiti monofase e da adottarsi come unica tensione negli impieghi domestici, è tecnicamente accettabile, perchè conveniente alla utenza, come è anche tecnicamente accettabile per la medesima ragione la erogazione di energia di 220/380 volts all'utente industriale. Il servizio elettrico ne risulterebbe migliorato, come pure può ritenersi superata la pericolosità di tale tensione. Difatti la tensione 220 volts da riservarsi alle utilizzazioni di uso domestico è diffusa, mentre quella a 380 volts più pericolosa, dovrebbe essere riservata alle sole utenze industriali, i cui impianti vengono eserciti da tecnici competenti che sanno costruirli a regola d'arte.

La seconda parte del disegno di legge del senatore Corbellini è anche accettabile perchè è una rettifica all'articolo 3 della legge che consente l'uso provvisorio di tensioni attualmente esistenti in vaste zone del territorio della Repubblica.

La riduzione delle spese di impianto permette alle imprese elettriche di diminuire al massimo le spese per il rafforzamento delle reti di distribuzione, aumentando così la potenza economica dei monopoli elettrici, ciò che può paragonarsi ad un buon aumento di tariffe. Per l'adozione di una sola tensione negli impieghi domestici per uso promiscuo di luce e forza deve essere ben fissata la tariffa da applicare. Attualmente esistono due tariffe e due

tasse differenti per i due tipi di consumo e il calcolo dei due tipi di consumo può essere elaborato sulla base di consumi presunti ».

Soprattutto, secondo questi tecnici, è da tenere presente che se grazie a questa trasformazione l'impresa consegue dei vantaggi, non si possono addossare agli utenti le spese che occorrono alla trasformazione stessa.

Pertanto proporrei i seguenti emendamenti aggiuntivi all'articolo unico:

« L'adozione della tensione unica a 220 volts per le utilizzazioni di luce, di usi domestici e di piccola forza motrice è subordinata a norme tariffarie precise da stabilire dal C.I.P. ».

« Tutti gli oneri per realizzare le accennate trasformazioni saranno a carico delle imprese elettriche compresi quelli relativi al cambio delle lampade, delle resistenze, degli avvolgimenti, degli impianti di utilizzazione nonchè dei conduttori delle valvole, degli interruttori e di tutti gli accessori di proprietà utente che si rendessero necessari ».

PRESIDENTE. Prendendo lo spunto da quello che ha detto il senatore Cappellini, debbo rilevare che indubbiamente il problema della semplificazione degli impianti tra la produzione e il consumo porta dei vantaggi circa le spese di distribuzione. E questo è lo scopo del disegno di legge: l'energia portata all'utente deve costare di meno. Vi è già un impegno in questo senso da parte del C.I.P. Logicamente, nelle applicazioni di cui ha parlato il senatore Focaccia, fatte in Italia, è certo che il C.I.P. ha cercato di interessarsi a questo riguardo.

L'attuazione di un sistema di unificazione delle tensioni procura un così grande vantaggio per la distribuzione, che già le società distributrici portano fino in casa la tensione elevata fino a 220 volts sostenendo le spese di applicazione del trasformatore differenziato per evitare all'utente di comprare le lampade nuove.

È chiaro che per lo più si tratta di case che hanno le lampade fino a 125 volts. Ma è da tener presente che la produzione delle lampade fino a 125 volts è sempre meno rilevante e che verrà il tempo in cui l'utente dovrà cambiarle. E non si devono trascurare i vantaggi che deriveranno dalla riduzione di spese per le contabilizzazioni dei consumi.

Pensate alle complicazioni attuali dei due numeri letti in due contatori, ai due selezionatori diversi, alle due tariffe diverse. È chiaro che una semplificazione non potrà che portare un diretto vantaggio agli utenti.

Il fenomeno delle due tariffe è uno di quelli che io chiamo « deformazioni fiscali dei progressi tecnici ».

Oggi il problema della differenziazione delle tariffe è superato. In fondo, il fisco fa pagare la tassa di luce come una percentuale di coacervo di piccolissima importanza rispetto all'insieme. Quindi mi sembra che, anche dal punto di vista economico, l'unificazione sia un vantaggio. Oggi che siamo in evoluzione di tariffe, se diminuiamo il costo di distribuzione, possiamo evitare aumenti notevoli delle tariffe al consumatore.

AMIGONI. La riduzione del costo di produzione è un fatto sicuro; ma un fatto che a mio avviso dovrebbe essere chiarito è questo: il Presidente dice che le società metterebbero i trasformatori nelle case nel loro interesse. Ma ho il dubbio che diverse ragioni si oppongano alla attuazione di questo sistema. Per esempio, bisognerà costruire una grande quantità di trasformatori. Sarebbe opportuno al riguardo avere qualche notizia precisa.

VACCARO. In Calabria si è proceduto a questa trasformazione ma sono stati gli utenti che hanno sostenuto le spese, specie del cambio delle lampade.

FOCACCIA, *relatore*. Particolarmente al senatore Cappellini desidero osservare che le società debbono sostenere spese non indifferenti anche per quanto riguarda la rete di distribuzione dell'energia dalle cabine di trasformazione agli utenti. Gli impianti attuali devono essere quasi tutti, in gran parte, modificati per sopportare le nuove tensioni. Indubbiamente le società avranno dei vantaggi ma dovranno anche sostenere, ripeto, delle spese non indifferenti.

Comunque qui si tratta di vedere il problema da un punto di vista più ampio, più generale. Noi dobbiamo cercare di utilizzare quanto meglio e quanto più è possibile la nostra modesta quantità di energia a disposi-

zione. È un problema di grande importanza. Indubbiamente il C.I.P. terrà conto dei vantaggi che eventualmente deriveranno alle società e potrà accertare se le tariffe siano adeguate o no. Variare le tariffe non è nelle nostre facoltà.

Per quanto riguarda i trasformatori, è vero che a Milano e in qualche altra città le società, per qualche isolato di una certa importanza, ad esempio per qualche grande albergo, hanno installato i tasformatori a loro spese, ma è chiaro che non potrebbero applicare tanti trasformatori quante sono le case, anche perchè le società elettrocommerciali non si trovano oggi nelle condizioni in cui si trovavano nel periodo prebellico; e il nostro Presidente, che è presidente di una azienda, può dirci quello che costa l'energia oggi. Quando si parla di costi di energia molto superiori a quelli di vendita, bisogna seriamente pensare a quello che è necessario fare per incrementare l'energia da mettere a disposizione del Paese.

CANEVARI. La Commissione non può non essere concorde con la proposta di legge del suo Presidente, la cui iniziativa mi sembra aderisca ai criteri di tutti noi in materia. Siamo completamente d'accordo su questo disegno di legge e ringraziamo l'onorevole relatore Focaccia per la sua chiarissima relazione. Io avrei desiderato sentire il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento aggiuntivo, proposto dal relatore; mi pare che esso modifichi in parte il concetto del nostro Presidente, il quale non ritiene opportuno variare il termine fissato dalla legge del 1949 per completare l'unificazione.

PRESIDENTE. Dopo le osservazioni fatte sul periodo di transizione ritengo che sia opportuno, anche per non obbligare l'utente a cambiare le lampade, stabilire un periodo più lungo, auspicando che al più presto si arrivi alla unificazione nazionale delle tariffe elettriche.

CANEVARI. Mi associo all'augurio del Presidente dichiarando di essere favorevole alla approvazione di questo disegno di legge.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole relatore che ha praticamente reso facile il mio compito. Egli ha chiarito, con la competenza che tutti gli riconosciamo, gli indubbi vantaggi tecnici di una trasformazione di questo genere ed ha anche avuto la sensibilità, oltre che tecnica, vorrei dire politica, di prospettare l'opportunità di un emendamento che il Governo accetta senz'altro. Devo dire che risale al Governo la richiesta di rinviare a suo tempo la discussione di questo disegno di legge, perchè ci si voleva rendere conto sotto ogni aspetto della portata del provvedimento oggi in esame.

Il Comitato elettrotecnico italiano, che è il massimo organo presso il Consiglio nazionale delle ricerche che si occupa di questo problema, ha steso una relazione nella quale dichiara di essere nettamente favorevole a questa proposta. Altro non aggiungo quindi sulla opportunità tecnica del disegno di legge. Il Ministero però si è occupato anche dei riflessi economici del provvedimento scartando l'opinione che si debba decidere questa questione solo sul piano di una valutazione tecnica. Debbo escludere che da essa possano derivare dei vantaggi alle sole imprese elettriche; questo ci è parso un giudizio sommario.

L'industria elettrica innanzitutto non è una una industria solo privata ma una industria municipalizzata, irizzata, in parte statale; quindi, in ogni caso, una determinata aliquota dei vantaggi rientrerà sempre nella collettività. Il Ministero saggiamente ha rilevato che l'esperienza ci insegna che qualsiasi miglioramento tecnico, se non immediatamente, a più o meno lunga scadenza, si ripercuote in un vantaggio economico per la collettività. È chiaro che se noi facilitiamo, cito un esempio a caso, un determinato fabbricante di un certo prodotto, poniamo di automobili, a rendere più semplice attraverso un certo meccanismo l'afflusso al mercato di questo prodotto, noi non escludiamo che in un primo momento esista un vantaggio per l'imprenditore di quella fabbrica di automobili, ma è altrettanto chiaro — e questo tutte le volte lo sta a raccomandare la nostra esperienza — che esso determinerà un beneficio economico della collettività.

Ma non abbiamo la certezza che questo nuovo dato di fatto conseguente a questa legge verrà valutato dal Comitato interministeriale dei prezzi. Io, che in questi mesi di Governo ho avuto l'onore di rappresentare talvolta il Ministero dei lavori pubblici presso quel Comitato, anche in sede di fissazione dei prezzi dell'energia elettrica, assicuro della scrupolosità con la quale il problema viene affrontato e tutti i dati vengono valutati.

D'altra parte, gli onorevoli senatori sanno perfettamente che noi non abbiamo mai ecceduto alle richieste, che da anni vengono avanzate, di aumento delle tariffe, e non perchè trovassimo comodo rinviare una soluzione, ma per perfezionare la visione d'insieme e di dettaglio del problema in ogni suo aspetto di costo effettivo. Ci troviamo ora in un momento nel quale variazioni stanno per essere apportate ed io confermo che anche questa modifica delle tensioni verrà valutata.

Ragione per cui, tenuto conto del fondamentale canone economico, secondo cui il miglioramento dell'attrezzatura dell'industria e il costo di produzione ridotto si ripercuotono in ogni caso a vantaggio della collettività, non vi può essere dubbio su questi maggiori benefici in un mercato controllato come quello dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda l'ultimo problema sollevato, cioè a chi spettano gli oneri della trasformazione, dichiaro che l'articolo 7 della legge n. 105, resta integrale e conseguentemente la distribuzione degli oneri è lasciata inalterata, come disposto da detto articolo.

Dichiaro di accettare infine l'emendamento aggiuntivo del relatore per un'applicazione graduale del provvedimento in almeno dieci anni.

Con questi chiarimenti, il Governo è lieto di dichiararsi favorevole al disegno di legge del senatore Corbellini, più lieto ancora che sia stato presentato un emendamento che il Governo stesso aveva già in animo di proporre, e tiene a riconfermare che qualsiasi vantaggio che sarà tecnicamente misurato, non verrà dimenticato nella valutazione delle tariffe elettriche da pagarsi dagli utenti.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Cappellini se, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, insiste ancora nei suoi emendamenti.

CAPPELLINI. Insisto.

PRESIDENTE. Per maggior chiarezza do lettura del primo di tali emendamenti, che recita: « aggiungere all'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n, 105, il seguente comma:

" L'adozione della tensione unica a 220 volts per le utilizzazioni di luce, di usi domestici e di piccola forza motrice, è subordinata a norme tariffarie precise da stabilire dal C.I.P. " ».

Come proponente del disegno di legge, esprimo parere contrario a tale emendamento, perchè il C.I.P. è un organo transitorio. Aggiungo che vedrei con piacere il giorno in cui si rendesse possibile la sua soppressione. Osservo inoltre che il C.I.P. è già investito della funzione di cui si fa cenno nell'emendamento stesso.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non accetto l'emendamento perchè, dopo le chiare dichiarazioni che ho fatto, esso è pleonastico e non mi pare che in una legge sia opportuno porre delle preclusioni a variazioni che dovessero rendersi necessarie nel futuro.

CAPPELLINI. Si potrebbe aggiungere la formula: « o da qualsiasi altro ente che potesse essere creato in sostituzione del C.I.P. ».

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Nella situazione di fatto ogni tariffa è stabilita dal C.I.P. Se domani, con legge dello Stato, si sostituirà al C.I.P. un altro organo, si vedrà di attribuirgli anche questa facoltà, se il Parlamento lo riterrà necessario.

CAPPELLINI. Noi siamo favorevoli al presente disegno di legge e l'ho precisato in modo molto chiaro. Conosciamo però il funzionamento delle imprese elettriche, sappiamo quanto esse guadagnano e che la loro posizione privilegiata

impedisce ed ostacola lo svolgimento di una serie di utili attività, che vanno dall'industria all'agricoltura, dati i costi troppo elevati, specialmente in alcune zone del Mezzogiorno, dove l'energia si continua a pagare ad un prezzo notevolmente superiore rispetto a quello pagato nel Settentrione. Noi diffidiamo e ci preoccupiamo. Ecco la ragione di certe precisazioni.

Ho preso atto volentieri del fatto che il Governo ha sottolineato di essere consapevole di queste esigenze. Nulla vieta, però, che si introducano emendamenti i quali chiariscano quello che a noi sembra un giusto contemperamento.

Si è parlato qui dell'articolo 7 della legge del 1949. Vorrei ricordare al collega Focaccia che la nostra parte non fu completamente favorevole alla formulazione di quell'articolo.

FOCACCIA, *relatore*. Vi siete astenuti.

CAPPELLINI. Tutte le leggi si collaudano attraverso la loro applicazione. Noi sappiamo che, mentre le imprese sono favorevoli all'articolo 7, gli utenti non lo sono affatto. Dovendo procedere ad una modificazione della legge del 1949, conviene tener conto delle aspirazioni e dei bisogni degli utenti, che sono poi quelli che permettono alle società di ricavare miliardi di utili. Vogliamo o non vogliamo aver presente il parere degli utenti? La cosa è talmente importante per noi che, se non dovessero essere accettati i nostri emendamenti, saremmo costretti, sebbene spiacenti, a chiedere la rimessione in Aula del disegno di legge.

FOCACCIA, *relatore*. Vorrei chiedere al senatore Cappellini, perchè, secondo lui, l'utente non ha nessun vantaggio da questa proposta di legge.

CAPPELLINI. Ha certamente dei vantaggi.

FOCACCIA, *relatore*. Se ha dei vantaggi, è giusto che in parte li paghi.

CAPPELLINI. Poichè il margine è abbondante, siano le imprese elettriche a sostenere l'onere della unificazione, anche perchè sono esse che ne traggono i vantaggi maggiori.

PRESIDENTE. Il vero notevole vantaggio per l'utente sta nel fatto che, trattandosi di un consumo unico e dovendosi dividere per ragioni fiscali la luce dalla forza, l'accertamento sarà fatto in maniera molto prudente e cauta. Tutto il consumo di luce sarà pagato con tariffa unica, che sarà la tariffa forza. Quindi si verificherà una effettiva diminuzione di tariffa, perchè non esisterà più una divisione rigida tra luce e forza.

CERABONA. Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, presento, insieme con i senatori Cappellini, Voccoli, Flecchia e Porcellini, formale domanda di rimessione in Assemblea del disegno di legge in discussione. Quando la coscienza impone a un parlamentare un dovere, egli deve farlo, poco curando ogni altro aspetto. Io affermo che leggi di portata rilevante come l'attuale devono essere discusse in Aula, perchè l'opinione pubblica sappia come e perchè i suoi rappresentanti votano.

PRESIDENTE. Desidero dichiarare che io vi ricorderò, al momento opportuno, quando si potrà nuovamente parlare di unificazione in Italia, per quanti anni ancora gli utenti abbiano pagato una tariffa elettrica maggiorata in conseguenza di questa richiesta dell'opposizione della Commissione.

VACCARO. Suggerisco, come proposta di contemperamento, di rinviare di una settimana la discussione del disegno di legge, in modo da trovare un accordo. Mi pare che gli emendamenti del senatore Cappellini non rivestano una notevole importanza sostanziale. È interesse generale che la legge si faccia e si faccia presto e non si perda del tempo prezioso.

CAPPELLINI. Noi siamo favorevoli al disegno di legge, alla condizione che si approvino i nostri emendamenti che, secondo quanto hanno detto i colleghi, sono accettabili da parte di tutti.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho già dichiarato che il primo emendamento, di cui ha dato lettura il signor Presidente, è pleonastico. È una dichiarazione que-

sta che ha un suo peso politico, perchè non accettandolo vi riconfermo però che il Governo intende controllare le tariffe elettiche anche dopo l'approvazione di questo disegno di legge.

CERABONA. L'emendamento è pleonastico? Lo accetti. Il periodo non è guastato dal pleonasmo.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le leggi hanno bisogno anche di proprietà legislativa.

Sappiamo tutti che esiste il C.I.P., conosciamo le leggi che lo regolano: è veramente fuori di posto ripetere che esso deve occuparsi delle tariffe elettriche.

CAPPELLINI. Secondo me, l'onorevole Sottosegretario non ha ragione. Qui si tratta dell'adozione della tensione unica di 220 volts. Si crea cioè un fatto nuovo rispetto alle leggi in vigore. Un fatto nuovo esige una precisazione nuova. Si rendono perciò necessarie delle precisazioni che correggano la abitudine invalsa o confermino la validità dell'intervento del C.I.P. nel fissare le nuove tariffe. Il pleonasmo quindi non c'è.

Comunque desidero dichiarare che il mio emendamento non pone una questione politica di sfiducia.

PRESIDENTE. Se il primo emendamento pone una questione che possiamo definire formale, credo però che altrettanto non si possa dire del secondo emendamento del senatore Cappellini. Ne do lettura:

« aggiungere all'articolo 1 della legge del 1949 il seguente comma:

" Tutti gli oneri per realizzare le accennate trasformazioni saranno a carico delle imprese elettriche, compresi quelli relativi al cambio delle lampade, delle resistenze, degli avvolgimenti, degli impianti di utilizzazione nonchè dei conduttori, delle valvole, degli interruttori e di tutti gli accessori di proprietà dell'utente che si rendessero necessari " ».

FOCACCIA, *relatore*. Questo emendamento non è accettabile. È preferibile andare in Aula.

PORCELLINI. Noi desideriamo che il disegno di legge venga discusso in Assemblea, non per ragioni tecniche, nè per fare un torto all'onorevole Sottosegretario, il quale, se fa una promessa, sappiamo che la mantiene. Noi riteniamo che il disegno di legge vada esaminato in Aula, in quanto esso coinvolge vasti interessi, specialmente di gente che di ulteriori benefici non ha certo bisogno. Desideriamo approfondire la situazione di queste povere società, che non sanno come salvarsi, che da anni chiedono insistentemente l'aumento, senza averlo ancora ottenuto. La nostra impressione è che con il presente disegno di legge esse possano finalmente ottenere quello che fino ad oggi non sono mai riuscite ad avere. Io, nella mia pratica di amministratore, ho avuto modo di conoscerle: esse, dove possono, arraffano; non hanno una buona stampa, nè destano eccessive simpatie.

È nostro desiderio perciò che questa discussione venga svolta in Aula.

CANEVARI. Mi sembrava che fosse necessario ed urgente legiferare su di un argomento che sta tanto a cuore ai consumatori di energia elettrica nel nostro Paese. Noi stavamo dando la dimostrazione che la nostra Commissione avrebbe deliberato sull'argomento che interessa tutte le famiglie. I benefici che con questo provvedimento legislativo si conferiscono a tutti i consumatori sarebbero stati conseguiti senza molti clamori e ciò avrebbe giovato alla diligenza e alla serietà dei lavori della nostra Commissione e del Parlamento. Questa esigenza non si è voluta sentire, mentre aveva importanza non soltanto dal punto di vista politico, ma anche morale.

Vediamo ora l'impossibilità di conseguire tale risultato. Si vuole la discussione in Aula? Sia pure. Noi abbiamo tutto da guadagnare da tale discussione, che desideriamo avvenga anzi il più presto possibile. Vorrei raccomandare al Presidente di usare della sua autorità presso il Presidente del Senato affinchè questo disegno di legge sia portato in Aula con la massima urgenza onde evitare ai consumatori di dover pagare alla demagogia un tributo che sarebbe troppo forte.

CAPPELLINI. Il senatore Canevari ha parlato di demagogia. Non comprendo come possa sentirsi autorizzato a usare certe espressioni.

CANEVARI. Quella frase ha espresso esattamente quello che era il mio pensiero.

CAPPELLINI. Ho fatto, all'inizio del mio intervento, una dichiarazione esplicita e chiara. Ho affermato che il disegno di legge ci trova consenzienti. Ho inteso alcuni colleghi, che sono intervenuti nella discussione esprimere le stesse esigenze che io ho cercato di concretare nei due emendamenti presentati. Tali emendamenti non dicono cose diverse da quelle che molti colleghi hanno detto. Se pertanto le loro parole hanno un contenuto, questo contenuto può e deve esprimersi nell'approvazione di norme che eliminano i dubbi da essi stessi sollevati. Ma al momento di trasformare queste parole in un atto legislativo, vi sono opposizioni.

Se c'è da modificare, da correggere qualche parola nei miei emendamenti, sono disposto ad accettare tutte le modifiche che si rendano opportune; ma la sostanza deve rimanere. Per effetto della presente legge noi portiamo una innovazione sostanziale. Tale innovazione richiede una precisazione per quanto concerne l'applicazione delle tariffe. Siccome non possiamo stabilirle noi, noi ci richiamiamo al C.I.P., che è autorizzato a farlo. Questo per quanto riguarda il primo emendamento. Per quanto riguarda il secondo emendamento, ho già fatto presente che l'articolo 7 non ha trovato favorevoli gli utenti.

FOCACCIA, *relatore*. Questa sua affermazione non è esatta.

CAPPELLINI. Io credo di interpretare, quanto meno, il pensiero della grande maggioranza degli utenti.

Poichè vediamo l'impossibilità di accordarci in Commissione secondo una formulazione corretta che vada incontro a queste esigenze, riteniamo necessario trasferire la discussione in Assemblea.

CERABONA. Quanto noi chiediamo è perfettamente consentito dal Regolamento. Per quale ragione andiamo in Aula? Perchè questa è anche una questione politica.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Molto giusto, ci siamo arrivati finalmente: si vuol trasformare un problema tecnico in un problema politico!

CERABONA. Questa è una questione politica intesa nel più largo senso della parola, una questione che interessa prima lei, onorevole Sottosegretario, e poi noi. Si tratta perciò di problemi che il Paese deve conoscere a fondo. Sappia il Paese come la pensa il Governo, come la pensa un determinato Ministro, come la pensano i vari Partiti. Non ci sembra insomma opportuno restringere la discussione di una questione così rilevante.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poichè è ormai chiaro per tutti che, la proposta di legge che rinviamo in Aula, la rinviamo non per ragioni tecniche, ma per ragioni politiche, il Governo ripete il suo chiarissimo apprezzamento sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati.

Il Governo riafferma, dal punto di vista tecnico, il suo favore al disegno di legge, che tende a modificare in meglio la distribuzione dell'energia elettrica. Del resto egli è confortato in questo parere perchè tutte le parti del Senato, su questo punto, sono state d'accordo.

Il Governo è d'accordo sull'emendamento proposto dall'onorevole relatore senatore Focaccia, per i motivi già esposti. La gradualità nell'attuazione del piano potrà permettere anche di graduare eventuali oneri che potessero emergere per tutti, produttori, distributori e utenti.

Sui due emendamenti del senatore Cappellini, dichiaro ancora che il primo è pleonastico: quindi nessuna opposizione di fondo. Il Governo è pronto ad accettare che si chiarisca, se si vuole, anche attraverso la legge, che una eventuale diminuzione di costi debba essere valutata dal C.I.P.

Per quanto riguarda invece il secondo emendamento, mi dichiaro contrario perchè sono fermamente convinto, dopo le parole assai chiare di un relatore della competenza del senatore Focaccia e dopo gli studi fatti dal Ministero, che insorgeranno utili e spese equamente ripartiti tra produttori, distributori e

utenti, ed il Governo è convinto che tutto si risolverà in vantaggio anche per l'utente.

Non appare logica quindi una modifica dell'articolo 7.

Detto questo, il Governo è pronto ad affrontare la discussione in Aula, e ad assumere in quella sede le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Poichè i senatori Cerabona, Cappellini, Voccoli, Flecchia e Porcellini hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge sia discusso e votato dall'Assemblea, la discussione proseguirà pertanto in sede referente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Modificazioni all'articolo 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645» (1713) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni all'articolo 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645», già approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione di questo disegno di legge fu rinviata per permettere all'onorevole relatore, al quale do la parola, di fornire ulteriori chiarimenti, richiesti dal senatore Cappellini.

VACCARO, *relatore*. A seguito della richiesta rivoltami nella passata seduta dal senatore Cappellini, ho avuto cura di assumere tutte le informazioni sul modo come verranno distribuiti gli utili di questa nuova forma di gestione.

Il Ministero delle poste e telecomunicazioni mi ha fornito le notizie richieste, che posso comunicare ora alla Commissione.

I criteri con i quali verrebbe divisa la sopratassa per il servizio di dettatura fonica dei telegrammi tra le Società concessionarie e la Amministrazione delle poste e telegrafi dovranno essere determinati, in base al disegno di legge, di concerto con gli altri organi competenti. Come prescrive l'articolo unico del disegno di legge che stiamo esaminando, dovrà essere al riguardo emanato un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Ad ogni modo, da uno studio a suo tempo effettuato, il Ministero delle poste e telecomunicazioni ritiene di poter considerare congrui i criteri di ripartizione che seguono, tenuto conto della entità ed onerosità delle rispettive prestazioni, criteri che in linea di massima si riterrebbero tuttora rispondenti.

Per i telegrammi in partenza dettati per telefono dal domicilio degli abbonati, se il servizio è svolto da uffici sociali, l'85 per cento andrebbe alla Società e il 15 per cento all'Amministrazione.

Tale ripartizione terrebbe conto del fatto che spettano alla Società i corrispettivi inerenti alle seguenti prestazioni: occupazione della linea telefonica urbana, 70 per cento; registrazione e contabilizzazione dei telegrammi ricevuti per telefono dal domicilio degli abbonati, 10 per cento; trasmissione dei telegrammi, a mezzo telefono, agli uffici telegrafici dell'Amministrazione, 5 per cento, per un totale complessivo appunto dell'85 per cento.

All'Amministrazione sarebbero invece rimborsate le spese relative al ricevimento dei telegrammi per telefono dagli uffici della Società (10 per cento) e le spese relative al loro successivo inoltro alle sale apparati (5 per cento), per un totale, quindi, del 15 per cento.

Se il servizio è svolto dall'Amministrazione, il 70 per cento andrebbe alla Società e il 30 per cento alla Amministrazione.

All'Amministrazione, cioè, spetterebbe in questo caso il rimborso delle seguenti operazioni: ricevimento dei telegrammi per telefono dal domicilio degli utenti, 20 per cento; registrazione e contabilizzazione dei telegrammi ed inoltro alle sale apparati, 10 per cento, per un totale del 30 per cento. Alla Società sarebbero dovuti i canoni relativi all'occupazione della linea telefonica urbana, per il 70 per cento.

Per i telegrammi in arrivo dettati per telefono al domicilio degli abbonati, se il servizio è svolto da uffici sociali il 90 per cento andrebbe alla Società e il 10 per cento all'Amministrazione.

Anche in questo caso la maggior parte della sopratassa sarebbe assorbita dalla Società per occupazione della linea telefonica urbana (70 per cento) e per ricevimento del testo dei telegrammi dagli uffici dell'Amministrazione e loro trasmissione, per telefono, al domicilio degli abbonati (20 per cento), per un totale appunto del 90 per cento.

All'Amministrazione spetterebbe il rimborso delle spese occorrenti per la trasmissione telefonica del testo dei telegrammi in arrivo agli uffici della Società, per il 10 per cento.

Se il servizio è svolto dagli uffici dell'Amministrazione, il 70 per cento andrebbe alla Società e il 30 per cento all'Amministrazione.

La Società in questo caso riceverebbe il corrispettivo per l'occupazione della linea telefonica urbana (70 per cento) e all'Amministrazione spetterebbe il rimborso per le operazioni relative alla trasmissione telefonica dei telegrammi al domicilio degli abbonati (30 per cento).

Informo infine la Commissione che nell'esercizio finanziario 1954-55 furono scambiati oltre 4 milioni di telegrammi a mezzo degli uffici di dettatura fonica.

CAPPELLINI. Nel mio precedente intervento chiesi che i vantaggi di questo servizio fossero divisi in parti uguali tra l'Amministrazione e la Società concesisonaria: anzi dissi che il 50 per cento sarebbe dovuto andare in ogni caso all'Amministrazione.

Dalle notizie che ci fornisce ora l'onorevole relatore apprendiamo che le cose stanno in modo assai diverso. Pertanto prima di esprimere il nostro parere sul disegno di legge, vorremmo che l'onorevole relatore desse un suo personale giudizio circa il riparto di questa sopratassa.

VACCARO, *relatore*. Alla luce delle notizie che mi sono state fornite, considero equo questo riparto perchè, in base allo studio che ha fatto il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si è stabilito, per esempio, che il servizio svolto rappresenta per le Società un carico notevole, per quanto concerne l'occupazione delle linee telefoniche urbane.

Queste percentuali, ripeto, sono state fissate dopo lunghi studi, e bisogna soprattutto tener conto del fatto che finora la sopratassa veniva interamente incassata dalle Società, mentre con l'approvazione del disegno di legge una sia pur bassa percentuale verrà incassata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

CAPPELLINI. Vorrei allora rivolgere una altra domanda, questa volta al Governo: si ritiene, rispetto alla situazione preesistente, che lo Stato ritrarrà da queste disposizioni un vantaggio apprezzabile, o si tratta di un vantaggio insignificante? In base al vecchio sistema quanto andava all'Amministrazione?

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Nulla.

CAPPELLINI. In base alle nuove norme quanto introiterà presumibilmente l'Amministrazione? Indubbiamente, anche dal niente al poco, un miglioramento c'è.

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ci siamo mantenuti, nel fissare le percentuali, su un piano di equità e di parità, perchè, come gli onorevoli senatori hanno appreso, mentre spetta sempre alle Società una percentuale del 70 per cento come corrispettivo per l'occupazione della linea telefonica urbana, una percentuale del 10 per cento andrà alle Società o alla Amministrazione, per la registrazione e contabilizzazione dei telegrammi, a seconda che il servizio venga svolto dalle Società o dalla Amministrazione: percentuali uguali, insomma, per uguali servizi.

Se invece del 70 per cento, la percentuale per la occupazione della linea telefonica urbana avrebe potuto essere del 68 o del 72, questo è naturalmente dettaglio tecnico di poco conto.

Resta il fatto che per questo servizio, istituito tra il 1936 e il 1938, quando il telefono era usato da pochi, l'Amministrazione non ha finora riscosso niente, mentre, d'ora in poi, avrà una percentuale.

CAPPELLINI. Mi dichiaro soddisfatto delle delucidazioni ricevute, perchè risulta chiaro che l'Amministrazione ha cercato di tutelare nel migliore dei modi i suoi interessi.

Pertanto daremo voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

L'articolo 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente:

« La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa da ripartirsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto della effettiva entità della rispettiva prestazione.

L'ammontare della sopratassa e l'aliquota di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri ».

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.